

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Giorgio Latti

Presidente

Dott. Gaetano Savona

Giudice rel.

Dott. Bruno Malagoli

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero di ruolo **P.U. 97-1/2026** del procedimento unitario, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di

Ceramica Mediterranea s.p.a., C.F. 01946210927 e P.IVA 02470600921, con sede legale in Guspini (Ca), via Mar di Sardegna s.n.c., rappresentata, giusta procura alle liti in atti, e difesa dagli Avv. Simonetta Bontempi e Andrea Pogliani, ed elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio di quest'ultimo;

resistente

proposta da

Trans Isole s.r.l., P. IVA 02931770651, rappresentata, giusta procura alle liti in atti, e difesa dall'Avv. Vincenzo Scarano, presso il quale è elettivamente domiciliata in Mercato San Severino, via Tommaso Sanseverino n. 12;

ricorrente

A.B.C. s.r.l., C.F. e P.IVA 02379230366, rappresentata, giusta procura alle liti in atti, e difesa dagli Avv. Andrea Giovannelli e Marzia Bondavalli, presso il cui studio in Modena hanno eletto domicilio;

intervenuta

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 20.4.2026, Trans Isole s.r.l. ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale di Ceramica Mediterranea s.p.a., assumendo di essere creditrice nei confronti della resistente e che la stessa è in stato di insolvenza.



2. Con ricorso depositato il 5.5.2026, ABC s.r.l. si è costituita nel presente procedimento, ha allegato la sua qualità di creditrice di Ceramica Mediterranea s.p.a. e ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale della stessa.
3. Con memoria depositata in data 26.6.2026, la resistente si è costituita, non ha contestato le circostanze dedotte dalle ricorrenti, ma ha rappresentato di aver proposto domanda di ammissione a concordato preventivo, con riserva della presentazione del piano e della proposta, chiedendo di conseguenza il previo esame della domanda concordataria.
4. Il termine per la presentazione di piano e proposta concordataria è stato concesso dal Tribunale nella misura di sessanta giorni ma, nonostante la domanda della debitrice, non è stato prorogato, con conseguente fissazione di udienza in data 21.9.2026 per la prosecuzione del procedimento sulla domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
5. All'udienza del 21.9.2026, Trans Isole s.r.l. e ABC s.r.l. hanno insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale, mentre la debitrice ha evidenziato la necessità di ulteriori sessanta giorni per la predisposizione della proposta concordataria, anche alla luce della disponibilità manifestata da un ente a finanziare il piano. Il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
6. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.
7. Deve in primo luogo affermarsi la competenza dell'intestato Tribunale, considerato che la resistente ha sede legale in Guspini, quindi nel circondario di Cagliari.
8. Ciò posto, si osserva che è sufficientemente provata la qualità di creditore di Trans Isole s.r.l. e di ABC s.r.l., non contestata dalla resistente e dimostrato dalla produzione di decreto ingiuntivo da parte della prima e di fatture da parte della seconda.
9. Sul versante soggettivo, dalla documentazione agli atti, la resistente risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale; infatti, il suo oggetto sociale, come si evince dalla visura camerale, consiste nella fabbricazione di piastrelle in ceramica.
10. Sempre sotto il profilo soggettivo, ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00. Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII – e della conseguente non



assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto, chiamato a depositare la documentazione prevista dell'art. 41, comma 4, C.C.I.A.A., che a tale accertamento è oggettivamente finalizzata.

La resistente non ha allegato di essere imprenditrice minore, ed anzi, con la domanda di ammissione a concordato, confluita naturalmente nel procedimento unitario, ha prodotto i bilanci da cui emerge che la stessa supera le soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma I, lett. d), d.lgs 14 del 2019.

11. Altresì, deve ritenersi provato lo stato d'insolvenza della resistente, come si ricava da: **a)** la pacifica incapacità di pagare il proprio debito nei confronti delle ricorrenti; **b)** il passivo risultante dai bilanci pari (al 31.12.2025) a circa 52.000,000,00 euro e, da quanto riferito nel procedimento concordatario, a circa 59.000.000,00 euro; **c)** la sospensione dell'attività produttiva (come risulta dalle relazioni informative rese dalla debitrice in vista della domanda concordataria) e l'incapacità di riattivazione della stessa per mancanza di liquidità.
12. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00.
Basti richiamare, al riguardo, quanto appena sopra esposto.
13. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di **Ceramica Mediterranea s.p.a.**, C.F. 01946210927 e P.IVA 02470600921, con sede legale in Guspini (Ca), via Mar di Sardegna s.n.c.;

1. nomina il dott. Gaetano Savona giudice delegato alla procedura e curatore il dott. Manuel Mereu;
2. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
 - ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.



3. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
4. stabilisce il giorno 8.3.2027, ore 09:30, per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
5. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
6. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
7. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
8. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Cagliari, 12 ottobre 2026.

Il Giudice rel.

dott. Gaetano Savona

Il Presidente

dott. Giorgio Latti

